

COMUNE DI CASTELDACCIA

PROVINCIA DI PALERMO

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

IMMEDIATA ESECUZIONE

N° <u>05</u>	OGGETTO: Approvazione Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate
Data <u>11-02-2016</u>	

L'anno Duemilasedici il giorno undici del mese di febbraio alle ore 13,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di Legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Le Santoro, nella sua qualità di ^{ve} **Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

		Assente
1) Sig. Fabio Spatafora	- Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Sig.ra Marzia Santoro -	- Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
3) Sig. Carmelo Calò	- Assessore	<input type="checkbox"/>
4) Sig. Cosimo Manzella	- Assessore	<input type="checkbox"/>
5) Sig. Pietro Speciale	- Assessore	<input type="checkbox"/>
TOTALE		

Con la partecipazione del Segretario comunale D.ssa **Paolina La Barbera**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita dalla L.R. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere _____
- Il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere _____

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la proposta allegata del Sindaco;
- Visto che la stessa è dotata dei pareri previsti dalla legge;
- Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di cui all'allegato "SUB A", ~~che viene a far parte~~ integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di incaricare il Responsabile dell'Area I per il compimento degli atti consequenziali al presente provvedimento.

Successivamente la Giunta Municipale con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, delibera di dotare il presente atto della clausola di ESECUZIONE IMMEDIATA.



COMUNE DI CASTELDACCIA
(Provincia di Palermo)


Proposta di deliberazione

Consiglio Comunale

Giunta Municipale

OGGETTO: Approvazione piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate


Il Sindaco



Parere di regolarità tecnica favorevole

dalla sede municipale li, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA I




Parere di regolarità contabile

dalla sede municipale li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

_____ non necessita _____





COMUNE DI CASTELDACCIA (PROVINCIA DI PALERMO)

Piano di razionalizzazione delle Società partecipate

1. *Introduzione generale*

I. Premessa

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014, dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli Enti Locali predispongono l'avvio un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a. Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b. Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. Aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e. Contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

II. Piano operativo e rendicontazione

Lo stesso art. 1 della legge 190/2014, al comma 612 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "Decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013), pertanto nel caso la stessa sia stata omessa, è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'Amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'Amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

III. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni, nel disposto dell'art. 42, lett. e) del TUEL.

Il comma 613 dell'art. 1 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dimissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originale". Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563 -568 - ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina: -

-co. 563. le Società controllate direttamente o indirettamente dalle P.A. o da loro Enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalla Società alle pubbliche Amministrazioni.

- co. 565 Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le Società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate alle Dipartimenti della Funzione Pubblica.

- co. 566 Entro dieci giorni, l'Ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa Società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo Ente o dai suoi Enti strumentali.

- co. 567 Per la gestione delle eccedenze di personale, gli Enti controllati e le Società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo anche al di fuori del territorio della Regione ove hanno sede le Società interessate da eccedenze di personale.

- co. 568-bis Le Amministrazioni locali e le Società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento alla vendita della società (o dell'Azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016, (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche Amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte su i redditi e IRAP, non si estende all'IVA, eventualmente se dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una Società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta: le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate, e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014) di conversione del D.L. 16/14), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate, e nei quattro esercizi successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di Società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

IV. Finalità Istituzionali.

La legge 190/14 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27 - 29 dell'art. 3 della legge n° 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni anche di minoranza in tali Società".

E' sempre ammessa la costituzione di Società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di Enti senza di scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il Comune di Casteldaccia partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **CO.IN.RES.** quota di partecipazione 4,63 in liquidazione;
2. **CONSORZIO METROPOLI EST**, quota di partecipazione 5% in liquidazione;
3. **SRR Palermo AREA METROPOLITANA**, quota di partecipazione 1,21;

Per completezza si precisa che il Comune di Casteldaccia partecipa alle seguenti forme associative che non rientrano nelle previsioni del presente piano:

<i>Denominazione</i>	<i>SEDE</i>	<i>Forme Giuridica</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Delibera di adesione</i>	<i>Oggetto Sociale</i>
<i>Distretto Turistico Palermo - Costa Normanna</i>	<i>Palermo</i>	Consorzio	€ 500,00	Delibera del Consiglio Comunale n° 43/2011	Promozione del Territorio e turismo, servizi di natura istituzionale per conto degli enti pubblici consorziali
<i>Gal Metropoli Est</i>	<i>Bagheria</i>	Società partecipata	€ 2.000,00	Deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 del 24 novembre 2009	Partenariato istituzionale ed economico-sociale del territorio al fine di "Azioni sinergiche e integrate per un piano di sviluppo locale"
<i>Gac Gruppo Azione Costiera denominato "Golfo di Termini Imerese"</i>	<i>Palermo</i>	Società consortile Cooperativa	€ 2.000,00	Deliberazione di Giunta Municipale n° 15 del 02.03.2012	Sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca

Il Consorzio "Distretto Turistico Costa Normanna" ingloba una vasta area territoriale comprendente beni storici, artistici culturali e naturalistici di estremo valore al fine del rilancio di tutta la suddetta area geografica dotata di altissime potenzialità per il movimento turistico anche internazionale, oltre che creare opportunità lavorative.

Il Gal "Metropoli Est" ha come scopo il rafforzamento delle capacità progettuali e di governance locali finalizzate al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali ed alla diversificazione delle attività economiche al fine di creare e/o consolidare le opportunità occupazionali.

La Società Consortile Gac Gruppo Azione Costiera denominato "Golfo di Termini Imerese" la finalità di incrementare lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita delle zone di pesca.

Si evidenzia che sia per il **CO.IN.RES.** che per il **Consorzio Metropoli Est**, sono state già avviate le attività per lo scioglimento con nomina dei commissari liquidatori.

La **SRR Palermo AREA METROPOLITANA** è di fatto ancora inattiva e dovrà occuparsi della regolamentazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, di fatto attualmente la gestione è ancora svolta dal CO.IN.RES..

Infine si fa presente che per quanto riguarda la gestione del servizio idrico integrato, al momento, il comune di Casteldaccia non vanta alcuna partecipazione in società, in quanto non si è ancora perfezionato il procedimento per l'affidamento ad AMAP spa, già affidataria del servizio in via transitoria, in forza della deliberazione consiliare n° 18 del 9.3.2015.



**COMUNE DI CASTELDACCIA
(PROVINCIA DI PALERMO)**

Relazione tecnica sul "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie" detenute dal Comune di Casteldaccia.

La legge n° 190 del 23 dicembre 2014, per l'anno 2015, impone alle Pubbliche Amministrazioni l'inizio di un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". Il raggiungimento di tali finalità vanno perseguite tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Le Amministrazioni ai sensi della norma sono tenute alla redazione di un piano operativo con indicazione di modalità e tempi di attuazione del processo di razionalizzazione dei risparmi da conseguire. Il piano redatto con apposita relazione descrittiva, deve essere inoltrato alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il processo di razionalizzazione previsto dalla norma potrà essere attuato dagli Enti con gradualità, tenuto conto della complessità del procedimento, della quantità partecipativa e degli eventuali impatti economico - sociali.

La presente relazione ha come unico scopo quello di supportare gli organi di amministrazione attiva dell'Ente, nell'assunzione di decisioni in materia, legittime, all'interno degli spazi di programmazione loro riservati.

Il Piano redatto dal Comune di Casteldaccia evidenzia la presenza di tre società partecipate:

- CO.IN.R.E.S. -
- Consorzio METROPOLI EST -
- SRR Palermo AREA METROPOLITANA.

Al fine di valutare le suddette partecipazioni societarie bisognerebbe ritornare sempre a quanto statuito dall'art. 1 c.611 della L. 190/14, ovvero:

- o agli effettivi servizi resi dalla società e compararli con le priorità istituzionali dell'Ente al fine di dimostrarne la stretta inerenza;

- o accettare l'impossibilità di internalizzare i suddetti servizi;
- o valutare la competitività dell'offerta assicurata dalla partecipata, rispetto ad alternative di mercato, motivando il mantenimento della partecipazione come vantaggiosa per l'Ente;
- o accertarsi che la partecipata non rappresenti una minaccia per il mercato, gestendo una commistione di servizi strumentali e pubblici - locali.

Occorre comunque evidenziare:

- Con riferimento a CO.IN.R.E.S. e SRR Palermo AREA METROPOLITANA, i servizi resi derivano da obblighi di legge e non può realizzarsi commistione di servizi pubblici locali. Si evidenzia poi che il CO.IN.R.E.S. è in liquidazione, mentre SRR Palermo 4 AREA METROPOLITANA ad oggi è di fatto non ancora attiva, ma questo già più volte è stato specificato.
- Con riferimento al CONSORZIO METROPOLI EST, anch'esso in liquidazione, questo aveva il compito di predisporre progetti per lo sviluppo territoriale dell'area comprensoriale denominata area metropolitana est, utilizzando i fondi strutturali comunitari al fine del miglioramento della qualità della vita del comprensorio inter - comunale. Purtroppo la tipologia gestionale del consorzio non è stata delle migliori tant'è che ed oggi è in liquidazione.


Tutto ciò premesso, nella limitazione della partecipazione del Comune di Casteldaccia, occorre che le misure volte ad un ulteriore contenimento dei costi di funzionamento siano programmate, definite e verificate ad ampio raggio ed ancor più dai commissari liquidatori, rimanendo il Comune un input propositivo e non certo determinante per le funzioni del consorzio.

Letto confermato e sottoscritto:

Vice
III SINDACO
F.to Santoro M

ASSESSORE ANZIANO
F.to Monzello C

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to d.ssa Paolina La Barbera



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione
Il sottoscritto Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991,N.44

ATTESTA

ATTESTA

Che copia della presente delibera è registrata al n. _____ del reg. Albo Pretorio on - line per rimanervi giorni 15 consecutivi

Che la presente deliberazione

Casteldaccia, li _____

1 - Sarà affissa all'Albo pretorio on - line il giorno _____ per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.11-1° comma L.R.44).

IL MESSO C/LE *Y. Santoro*

Il Segretario Generale

F.to Paolina La Barbera

Casteldaccia li, _____

Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, sulla base degli atti di ufficio, ai sensi della L.R. 3.12.1991, N.44 e successive modifiche ed integrazioni

ATTESTA

[] Che ai sensi della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ perché decorsi giorni 10 dalla pubblicazione e che non sono state prodotte opposizioni contro di essa.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 Dec. LEG.VO 267/2000

Li. 11-02-2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Paolina La Barbera

La presente copia è conforme all'originale

Li. 11-02-2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolina La Barbera

